

**ORARIO DI LAVORO DELLE PERSONE CHE  
EFFETTUANO OPERAZIONI MOBILI DI  
AUTOTRASPORTO  
PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI  
CONDUCENTI  
ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/15/CE  
ATTESTAZIONE DI ATTIVITA' PER LE ASSENZE  
DEGLI AUTOTRASPORTATORI  
Le sanzioni aggiornate con i nuovi importi dal 1° gennaio 2009**

**Cronotachigrafo – Obbligo del modulo per le assenze dell'autista –**

**D.Lgvo 4.8.2008, n.144 su G.U. n.218 del 17.9.2008.**

Com'è noto, per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate vige l'obbligo di installare il cronotachigrafo che registra i tempi di guida e di riposo del conducente. Nel caso di controllo su strada l'autista deve esibire i fogli di registrazione (o la registrazione del cronotachigrafo digitale) della giornata in corso e dei ventotto giorni precedenti.

Qualora durante il periodo di ventotto giorni l'autista sia stato in ferie o in malattia (ovvero abbia guidato veicoli per i quali non sussiste l'obbligo del tachigrafo), al fine di giustificare i giorni di mancata registrazione del cronotachigrafo è divenuto obbligatorio esibire anche un apposito modulo col quale l'azienda e l'autista stesso dichiarano quelle assenze.

L'obbligo del nuovo modulo è stato introdotto a decorrere dal 2 ottobre col decreto indicato in oggetto che ha recepito la direttiva comunitaria n.22 del 2006 in materia di controlli dei tempi di guida e di riposo. Il modulo deve essere conservato a bordo del mezzo insieme alla documentazione relativa al tachigrafo; successivamente deve essere conservato in azienda per il periodo di un anno. La mancata, incompleta o alterata conservazione del modulo è punita con la sanzione amministrativa da 143 a 570 euro.

**PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI**

*Il Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2005 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga il regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio, per quanto riguarda i periodi di guida e di riposo dei conducenti entra in vigore l'11 aprile 2007 (Determinate disposizioni del regolamento CEE n. 3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada si sono dimostrati di difficile uniforme interpretazione, applicazione e controllo in tutti gli Stati membri, data la loro formulazione alquanto generica).*

*Il punto 17 del Regolamento CE n. 561/2006 enuncia le finalità relative alla nascita del predetto dispositivo normativo, ovvero "Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario".*

## **APPLICAZIONE**

*Il regolamento CE n. 561/2006 si applica al trasporto su strada:*

*di **merci**, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 3,5 tonnellate; oppure*

*di **passengeri** effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.*

*Inoltre, il presente regolamento **si applica**, a prescindere dal paese in cui il veicolo è stato immatricolato, al trasporto su strada effettuato:*

*esclusivamente all'interno della Comunità;*

*o fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.*

*In sostituzione del regolamento CE n. 561/2006, l'AETR si applica alle operazioni di **trasporto internazionale su strada** che si svolgono in parte al di fuori delle predette zone, ai:*

*veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'AETR, per la totalità del tragitto;*

*veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'AETR.*

## **ESENZIONI**

*Il Regolamento CE n. 561/2006 **non si applica** ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:*

- veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;*
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari; veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;*
- veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;*
- veicoli speciali adibiti ad usi medici; carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;*
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;*
- veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;*
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci*

*In riferimento a quanto esposto, si rappresenta che l'articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento CEE n. 3821/85 modificato dal Regolamento CE n. 561/2006 dispone che "L'apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. I veicoli di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano stati esonerati dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 **dispongono di un periodo fino al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito**" (Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento CE n. 561/2006 dall'applicazione del presente regolamento). Con la pubblicazione del **Decreto 20 Giugno 2007** del Ministero dei Trasporti (GU n. 236 del 10 ottobre 2007) sono state disciplinate le "Esenzioni dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni"; infatti ai trasporti effettuati impiegando i veicoli di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettere **d), primo trattino, h), j)** ed **l)** del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, **non si applicano, sul territorio nazionale**, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.*

Inoltre, i predetti veicoli, nonché i veicoli di cui all'art. 13, lettera **g**) del regolamento (CE) n. 561/2006, **sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo** nel settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.

Si rappresenta che i veicoli esentati dall'applicazione dei predetti regolamenti sono:

- d) veicoli** o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97767/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale (veicoli utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa e la guida del veicolo non costituisce l'attività principale del conducente);
- h) veicoli** impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e ricevitori di televisione e radio;
- j) veicoli** speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- l) veicoli** impiegati per la **raccolta del latte** nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
- g) veicoli** adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.

## **DEFINIZIONI**

**Conducente:** chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;

**Interruzione:** ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;

**Altre mansioni:** le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla guida, ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti;

**Riposo:** ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

**Periodo di riposo giornaliero:** il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il sia il :

**Periodo di riposo giornaliero regolare:** ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni;

**Periodo di riposo giornaliero ridotto:** ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;

**Periodo di riposo settimanale:** periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il sia il :

**Periodo di riposo settimanale regolare:** ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;

**Periodo di riposo settimanale ridotto:** ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;

**Settimana:** il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;

**Tempo di guida:** la durata dell'attività di guida registrata

- **automaticamente o semiautomaticamente** dall'apparecchio di controllo come definito dall'allegato I (cronotachigrafo analogico) e all'allegato IB (cronotachigrafo digitale) del regolamento CEE n. 3821/85;

- **manualmente** come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3821/85

**Periodo di guida giornaliero:** il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

**Periodo di guida settimanale:** il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana;

**Multipresenza:** si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra

due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti; Per la prima ora di multipresenza la presenza del secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;

**Impresa di trasporto:** persona fisica o giuridica, associata o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio.

### **PERIODO DI GUIDA**

Periodo di guida <b>giornaliero</b>	Il periodo di guida giornaliero non deve superare le <b>9 ore</b>  Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a <b>10 ore</b> , non più di <b>due volte</b> nell'arco della settimana
Periodo di guida <b>settimanale</b>	Il periodo di guida settimanale non deve superare <b>56 ore</b> e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE
Periodo di guida complessivo <b>in due settimane consecutive</b>	Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di <b>due settimane</b> consecutive non deve superare <b>90 ore</b>

### **INTERRUZIONI DELLA GUIDA**

<b>Interruzione</b> del periodo di guida	Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno <b>45 minuti</b> consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo
<b>Interruzione frazionata</b> del periodo di guida	Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno <b>15 minuti</b> , seguita da un'interruzione di almeno <b>30 minuti</b> (le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'interruzione di 45 minuti dopo quattro ore e trenta minuti di guida)

### **PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO**

<b>Periodo di riposo giornaliero</b>	I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di <b>24 ore</b> dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale
Periodo di riposo giornaliero <b>regolare</b>	Ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno <b>11 ore</b> ; <i>in alternativa</i> , il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, <b>il primo</b> dei quali deve essere di almeno <b>3 ore</b> senza interruzione e <b>il secondo</b> di almeno <b>9 ore</b> senza interruzione
Periodo di riposo giornaliero <b>ridotto</b>	Ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno <b>9 ore</b> , ma inferiore a 11 ore  (i conducenti non possono effettuare più di <b>tre periodi</b> di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale)

### **PERIODO DI RIPOSO SETTIMALE**

Nel corso di <b>due settimane consecutive</b> i conducenti possono articolare il periodo di riposo settimanale in due modi	-due periodi di riposo settimanale regolare
	(ogni tempo di riposo di almeno <b>45 ore</b> )
	-un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno <b>24 ore</b> (la riduzione è <b>tuttavia compensata</b> da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione)
	Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo <b>sei periodi di 24 ore</b> dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

### **DEROGHE**

L'articolo 9 del regolamento CE n. 561/2006 prescrive che "**In deroga** alle disposizioni dell'articolo 8 (periodi di riposo giornalieri), il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente" (nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta). Particolari disposizioni sono state disciplinate circa i tempi utilizzati dai conducenti per la presa in consegna dei veicoli, ovvero

il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un **veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento**, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta;

il tempo impiegato dal conducente alla guida di **un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento** per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come L'articolo 12 dello stesso regolamento dispone che "A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, **il conducente può derogare** alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato"(il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 13 agosto 2003 ha chiarito che "...omissis.... Infatti, quando il conducente non ha la possibilità di interrompere la guida e di far sostare il veicolo in modo regolamentare e sicuro **<ad esempio per l'assenza di idonei spazi di sosta>**, l'articolo 12 del citato regolamento \*3820/85\* consente al conducente stesso, sotto la propria personale responsabilità, di superare i tempi massimi consentiti per poter raggiungere il primo punto di arresto appropriato, dove effettuare le prescritte interruzioni di guida o i periodi di riposo. In questi casi, tuttavia, appena riesce ad effettuare la pausa o quando inizia il riposo, il conducente deve riportare nel retro del foglio di registrazione il motivo del superamento del tempo massimo consentito ..omissis..").

### **SISTEMA SANZIONATORIO**

**Articolo 174 Codice della Strada**

Con l'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 3820/85 (abrogato dal Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006) ogni Stato membro della Comunità europea ha predisposto una serie di sanzioni per chi viola i tempi di guida e di riposo, nonché una serie di provvedimenti da adottare a carico dei trasportatori che ripetutamente, ovvero con recidività, continuano a infrangere i limiti prescrittivi di cui al predetto regolamento. L'Italia ha disciplinato parte della materia **con l'articolo 174** (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose) del Codice della Strada stabilendo specifiche sanzioni per:

<b>Superamento</b>	<b>del</b>	<b>periodo</b>	<b>di</b>	<b>guida</b>	<b>giornaliero</b>
"Il conducente che supera i prescritti periodi di guida stabiliti dal regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00					
a				€	599,00"
<b>(Art. 174, comma 4, Codice della Strada € 150.00 -Decurtazione Punti 2)</b>					

**Mancata effettuazione delle prescritte interruzioni durante la guida**  
"Il conducente che non osserva le prescritte interruzioni stabilite dal regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 599,00"  
(Art. 174, comma 4, Codice della Strada € 150.00 -Decurtazione Punti 2)

**Mancata effettuazione del riposo giornaliero**  
"Il conducente che non osserva il periodo di riposo giornaliero stabiliti dal regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 599,00".  
(Art. 174, comma 5, Codice della Strada € 150.00 -Decurtazione Punti 2)

**Mancata effettuazione del riposo settimanale**  
"Il conducente che non osserva il periodo di riposo settimanale stabilito dal regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 599,00"  
(Art. 174, comma 5, Codice della Strada € 150.00 -Decurtazione Punti 2)

**Violazione delle prescrizioni relative ai tempi di guida e di riposo effettuate da altri membri dell'equipaggio (per veicoli adibiti al trasporto di persone)**  
"Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00" (Questa tipologia di sanzione, si presume, è riconducibile al caso del componente dell'equipaggio che non subentra al conducente che abbia superato il periodo di guida massimo consentito).  
(Art. 174, comma 6, Codice della Strada € 23.00 - Decurtazione Punti 1)

**Mancanza del documento di servizio, ovvero averlo incompleto o alterato**  
"Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato" (se il comportamento del soggetto è doloso ed il fine è quello di alterare i documenti, l'ipotesi di reato è ascrivibile all'articolo 483 C.P. "falsità ideologica commessa dal privato").  
(Art. 174, comma 7, Codice della Strada € 23.00 - Decurtazione Punti 1)

Il comma 7-bis dell'articolo 174 del Codice della Strada dispone che "Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa e di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione". Pertanto, l'operatore di polizia stradale, con la contestazione dell'articolo 174 del Codice della Strada per l'inosservanza dei periodi di pausa (interruzioni) e/o di riposo, dovrà intimare al conducente di arrestare il veicolo in una idonea area di parcheggio al fine di effettuare il prescritto periodo di pausa e/o di riposo che ha violato. L'inosservanza della predetta intimazione, ovvero il conducente che circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio fino ad una determinata ora (rilevabile dal verbale di contestazione) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.769,00, nonché del ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Si precisa che trascorso il prescritto periodo di riposo, la restituzione dei documenti avverrà su richiesta del conducente al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nella regolarità delle disposizioni impartite dal Regolamento CE n. 561/2006 relative ai tempi di guida e di riposo.

Il comma 9, dell'articolo 174, del Codice della Strada attribuisce anche una **corresponsabilità per l'impresa**; infatti articola una determinata sanzione amministrativa,

ovvero "l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 (**ora regolamento CE 561/2006**) e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 78,00 a € 311,00 per ciascun dipendente** cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previsti dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato".

Oltre alla predetta sanzione amministrativa **l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose, nel caso di ripetute inadempienze** (tenuto conto anche della loro frequenza ed entità), può essere assoggettata alla **sospensione del titolo abilitativo al trasporto** riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono per un periodo da 1 a 3 mesi, se qualora sia diffidata dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la propria posizione, non abbia ottemperato (per quanto riguarda le "**ripetute inadempienze**" l'articolo 8 bis della Legge 689/81 recita: "...omissis...., si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con un provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo".

Il comma 2 del medesimo articolo definisce con il termine indole "le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che la costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità a caratteri fondamentali comuni".

Si precisa che **i titoli abilitativi per il trasporto di cose** sono l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per il trasporto in conto di terzi e della licenza per il trasporto in conto proprio.

Il comma 11 dell'articolo 174 del Codice della Strada prescrive che "qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono" (la sospensione, la decadenza o la revoca sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto).

#### **NOTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

Il Regolamento CE 561/2006 del 15 marzo 2006 riporta nelle considerazioni (punti 16 e 17) una nota di peculiare interesse per gli operatori di polizia stradale, ovvero: "Il fatto che le disposizioni del regolamento CEE n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l'attività di guida giornaliera in modo da effettuare lunghissimi periodi al volante non intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti. Occorre pertanto assicurare che le interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi". Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti della problematica relativa ai tempi di guida e di riposo dei conducenti "Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. **Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri non è più necessario**".

#### **ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/15/CE**

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 (G.U. 17/12/2007 n. 292) in vigore dal **1° gennaio 2008**, è stata data attuazione organica alla direttiva 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo dell'11 marzo 2002 (**concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto**) regolamentando in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale e nel rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, al fine di migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché a ravvicinare maggiormente le condizioni di

concorrenza.

Si rappresenta che le disposizioni contenute nel **D. Lgs. 234/07** si applicano "ai **lavoratori mobili alle dipendenze di imprese** stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, oppure, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)"; mentre per quanto riguarda gli **autotrasportatori autonomi** (persone la cui attività principale professionale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali tra più clienti), le predette disposizioni si applicano solamente a decorrere dal 23 marzo 2009. A fini applicativi delle disposizioni di cui al **D. Lgs. 234/07** si intende per: **orario di lavoro**: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

**il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto** (in particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro);

**i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro**, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

sono escluse dal computo dell'orario di lavoro i periodi di **interruzione** dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i **riposi intermedi** di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b);

#### **tempi di disponibilità:**

i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori (sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione);

per il lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

#### **PRESCRIZIONI E OBBLIGHI**

Ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al D. Lgs. 234/07, si dovrà fare riferimento a determinate prescrizioni che sono così rappresentate: la durata media della settimana lavorativa non può superare le **48 ore** (la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a **60 ore** solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di **48 ore** settimanali; inoltre il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i **6 mesi - settimana**: il periodo compreso tra le 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica);

ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/2006 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di **6 ore consecutive** senza un riposo intermedio (l'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi da almeno **30 minuti** se il totale delle ore

lavorative è compreso **fra 6 e 9 ore**, di almeno **45 minuti** se supera le **9 ore**; inoltre i riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a **15 minuti**); gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento **(CE) n. 561/06** ovvero, in difetto, dell'accordo **AETR**; qualora sia svolto lavoro notturno ("**notte**: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00.00 e le ore 07.00"), l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le **10 ore** per ciascun periodo di **24 ore**;

fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 ("L'impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniquale volta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi all'articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. L'impresa fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che lo richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti del controllo") **l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato**. I registri sono conservati per almeno 2 anni dopo la fine di tale periodo ed i datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili - ai registri, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

### **SANZIONI**

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>COMPETENZA</b>
Superamento della prestazione di lavoro settimanale fino al 10% della durata consentita	Art. 4	da € 130	Prefetto competente per territorio
	Art. 9 comma 1	a € 780	
	D. Lgs. 234/07		
Superamento della prestazione di lavoro settimanale di oltre il 10% della durata consentita	Art. 4	da € 260	Prefetto competente per territorio
	Art. 9 comma 1	a € 1.560	
	D. Lgs. 234/07		
Mancata effettuazione dei riposi intermedi (30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore; 45 minuti se supera le 9 ore - possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti)	Art. 5	da € 103	Prefetto competente per territorio
	Art. 9 comma 2	a € 300	
	D. Lgs. 234/07		
Apprendista che non effettua i periodi di riposo in applicazione del Reg. CE n. 561/06 o dell'accordo AETR	Art. 6	da € 105	Prefetto competente per territorio
	Art. 9 comma 3	a € 630	
	D. Lgs. 234/07		
Superamento dell'orario di lavoro giornaliero essendo svolto lavoro notturno	Art. 7 comma 1	da € 300	Prefetto competente per territorio
	Art. 9 comma 4	a € 900	
	D. Lgs. 234/07		
Mancata registrazione dell'orario di lavoro delle	Art. 8	da € 250	Prefetto competente

<p>persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.</p> <p>Mancata conservazione dei registri per almeno 2 anni dalla fine del relativo periodo.</p> <p>Mancata conservazione dei registri presso la sede legale dell'impresa.</p> <p>Registri non vidimati dalla direzione provinciale territorialmente competente.</p>	<p>Art. 9 comma 5 D. Lgs. 234/07</p>	<p>a € 1.500</p>	<p>per territorio</p>
--	--	------------------	-----------------------

**ATTESTAZIONE DI ATTIVITA' PER LE ASSENZE DEGLI AUTOTRASPORTATORI**

[Con la pubblicazione del **Decreto Legislativo 04 agosto 2008, n. 144** (G.U. n. 218 del 17 settembre 2008) è stata recepita la Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nonché vengono disciplinati i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo (cronotachigrafo analogico e digitale) nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento CEE n. 3820/85. Per quanto riguarda la pianificazione dei controlli su strada, la predetta normativa prescrive che gli stessi siano effettuati in luoghi ed orari diversi e debbano riguardare una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni debbono essere condotte in modo che vengano verificati almeno i seguenti punti (allegati I - parte A del presente decreto):

**i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali;** i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento CEE n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;

per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento CEE n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera **90 km** orari per i veicoli della categoria **N3** o **105 km** orari per i veicoli della categoria **M3**;

all'occorrenza, **le velocità istantanee** del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;

il **corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo** (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati nell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento CE n. 561/2006.

L'articolo 9 del Decreto in esame ha introdotto il "modulo di controllo" delle assenze dei conducenti, ovvero l'assenza:

per **malattia**,

per **ferie annuali**, oppure

la **guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006**, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento CEE n. 3821/85 (la registrazione odierna e quelle effettuate nei 28 giorni precedenti),

**deve essere documentata** attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, comma 3 della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte (il modulo deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce). Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che il predetto modulo **dovrà essere portato al seguito** dal conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85 per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento CEE n. 3821/85 e dovrà essere esibito a richiesta degli organi deputati al controllo.

ATTESTAZIONE DI ATTIVITA' (1)  
REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS (2)

Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'inizio delle operazioni di trasporto  
*Il modulo va custodito insieme alle registrazioni del tachigrafo che devono essere conservate*  
*Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato*

**Parte da compilarsi a cura dell'impresa**

1. denominazione dell'impresa  
.....
2. indirizzo, codice postale, città, paese  
.....
3. numero di telefono (compreso prefisso internazionale) +39 .....
4. fax (compreso prefisso internazionale) +39 .....
5. E-mail .....

**Il/la sottoscritto/a:**

6. Cognome e nome  
.....
7. posizione all'interno dell'impresa:  
.....

**Dichiara che il conducente:**

8. Cognome e nome  
.....
9. data di nascita ..../../.....
10. num. Patente di guida, oppure num. Carta di identità, oppure num. Passaporto:  
.....
11. che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno) : .....

**per il periodo**

12. dal (ora-giorno-mese-anno) /.../.....
13. al (ora-giorno-mese-anno) /.../.....
14.  Era assente per malattia (\*)
15.  Era in ferie (\*)
16.  Era in congedo o in recupero (\*)
17.  Era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) [n. 561/2006](#) o dell'accordo AETS (\*)
18.  Eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (\*)
19.  Era disponibile (\*)
20. luogo ..... data .....
- Firma \_\_\_\_\_

21. Il/la sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo di guida sopra indicato.
22. luogo ..... data 00/00/0000

Firma del conducente

.....

---

(1) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito: [http:// ec.europa.eu](http://ec.europa.eu)  
(2) Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada  
(\*) Barrare solo una delle caselle

## **SANZIONI**

Relativamente all'aspetto sanzionatorio, si rappresenta che l'articolo 9, commi 4 e 5 del D. Lgs. 144/08 prescrive che "Salvo che il fatto costituisca reato e ferma l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che **non ha con sé** ovvero tiene in modo **incompleto** o **alterato** il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni" - "**Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo** per il periodo di tempo indicato al comma 2 (un anno). Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni".

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>NORMATIVA</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Mancanza</b> del modulo di attestazione di attività svolte a norma del regolamento CE n. 561/2006	Art. 9, comma 4 D. Lgs. 144/08	<b>€ 143,00</b>  intimazione ai sensi  art. 180, comma 8, C.d.S.	Prefetto
Modulo di attestazione di attività svolte a norma del regolamento CE n. 561/2006 <b>incompleto</b>	Art. 9, comma 4 D. Lgs. 144/08	<b>€ 143,00</b>	Prefetto
Modulo di attestazione di attività svolte a norma del regolamento CE n. 561/2006 <b>alterato</b>	Art. 9, comma 4 D. Lgs. 144/08	<b>€ 143,00</b>	Prefetto
Impresa che <b>non conserva per un anno</b> il modulo di attestazione di attività svolte a norma del regolamento  CE n. 561/2006	Art. 9, comma 5 D. Lgs. 144/08	<b>€ 143,00</b>  intimazione ai sensi  art. 180, comma 8, C.d.S.	Prefetto